



→ SEGR
RAG
Del. n. 201/2022/PRSE

LUIGI

Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Giovanni GUIDA	Consigliere
Andrea DI RENZO	Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 31 agosto 2022, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2018, 2019 e 2020 del Comune di **Pescosansonesco (PE)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 28 maggio 2019, n. 12/SEZAUT/2019/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2018;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 19 maggio 2020, n. 9, relativa all'approvazione delle *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto della gestione 2019"*;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 31 marzo 2021, n. 7/SEZAUT/2021/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2020;

vista la deliberazione dell'11 febbraio 2022, n. 31/2022/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il programma di controllo per l'anno 2022;

vista la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 2 febbraio 2022 n. 1, integrato dal decreto presidenziale 21 marzo 2022, n. 2;

vista l'ordinanza del 29 agosto 2022, n. 36/2022, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Referendario Andrea DI RENZO;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame i questionari e le relazioni dell'Organo di revisione sui rendiconti 2018, 2019 e 2020 del Comune di **Pescosansonesco (PE)** - 473 abitanti - acquisiti mediante il sistema applicativo ConTe, rispettivamente in data 31 gennaio 2020, protocollo n. 1174, in data 27 febbraio 2021, protocollo n. 2124 ed in data 23 novembre 2021, protocollo n. 5783.

Al riguardo l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla gestione di parte corrente, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità, e all'andamento del risultato di amministrazione.

Con nota istruttoria inviata al Sindaco, al Responsabile del Servizio finanziario e all'Organo di revisione del Comune, in data 28 giugno 2022, prot. n. 2085, è stata richiesta documentazione aggiuntiva e sono stati chiesti chiarimenti in merito ad alcuni aspetti relativi ai questionari in esame e precisamente:

- fondo di cassa, per incongruenze di valori nel triennio in esame;
- fondo pluriennale vincolato, per le annualità 2018 e 2019;
- FCDE per importi non sempre congrui in rapporto al totale dei residui attivi;
- dati relativi agli accertamenti e alle riscossioni dei crediti tributari;
- omessa indicazione dei valori della cassa vincolata nella documentazione contabile, per le annualità 2018 e 2019;
- mancata costituzione del fondo salario accessorio;
- indicatore tempestività dei pagamenti: omessa indicazione nella BDAP e pubblicazione nella sezione *Amministrazione* trasparente del sito istituzionale, per il triennio 2017-2019;
- omessa trasmissione del parere dell'Organo di revisione sul rendiconto 2018.

Con nota acquisita al prot. n. 2322 del 27 luglio 2022, l'Ente ha dato riscontro alle richieste istruttorie.

DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-*bis* del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di porre in essere idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011).

Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

2. L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha correttamente contabilizzato ed utilizzato le somme derivanti dal fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e all' art. 39 del d.l. n.104 del 2020 e dagli altri specifici ristori di entrate e di spese.

3. Ciò premesso, l'istruttoria svolta si è concentrata sui profili di seguito evidenziati.

3.1 Gestione della liquidità

Dall'esame svolto è emerso che l'Ente presenta nel periodo in esame valori elevati del fondo di cassa, pari ad euro 231.184,74 nel 2018, euro 110.215,64 nel 2019 ed euro 734.647,05 nel 2020, senza ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Tabella 1 – Gestione di cassa anni 2018-2020

	2018	2019	2020
FONDO CASSA INIZIALE (A)	79.359,76	231.184,74	110.215,64
TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	354.228,93	357.787,20	313.139,62
TITOLO II - Trasferimenti correnti	4.455,60	3.214,14	32.764,21
TITOLO III - Entrate extratributarie	35.896,68	65.539,53	56.681,02
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	822.006,67	586.454,46	1.406.795,99
TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO VI - Accensione prestiti	8.098,32	0,00	0,00
TITOLO VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
TITOLO IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	368.613,79	196.560,59	299.078,56
TOTALE ENTRATE (B)	1.593.299,99	1.209.555,92	2.108.459,40
TITOLO I - Spese correnti	340.939,61	386.258,06	371.374,88
TITOLO II - Spese in conto capitale	756.917,91	663.300,99	874.287,35
TITOLO III - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV - Rimborso prestiti	29.075,83	30.438,19	22.610,70
TITOLO V - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
TITOLO VII - Spese per conto terzi e partite di giro	314.541,66	250.527,78	215.755,06
TOTALE SPESE (C)	1.441.475,01	1.330.525,02	1.484.027,99
FONDO CASSA FINALE (D= A+B-C)	231.184,74	110.215,64	734.647,05
di cui vincolati	n.i.	n.i.	n.i.

Fonte: dati BDAP e nota riscontro Ente

Dall'esame delle relazioni dell'Organo di revisione e dei questionari non risultano indicate le somme vincolate del fondo di cassa. In sede istruttoria l'Ente ha dichiarato di aver avviato le procedure per la gestione della cassa vincolata nell'annualità 2022.

Dall'esame della documentazione contabile, si sono rilevate delle incongruenze degli importi del fondo di cassa fra gli esercizi 2018-2019 e 2019-2020 e alla fine del 2020. L'Ente, in sede istruttoria, ha fornito chiarimenti facendo riferimento ai "... dati riportati nella proposta di deliberazione di Consiglio Comunale del 19/07/2022 per la riapprovazione degli schemi dei rispettivi rendiconti di gestione anno 2018 e anno 2019 che verrà sottoposta alla riapprovazione del Consiglio Comunale nella prossima seduta utile", precisando che: "il fondo cassa al 31 dicembre 2020 risulta essere pari ad euro 734.647,05 che per mero errore contabile nel questionario era stato riportato un dato non corretto. L'ente provvederà al rinvio dei dati al BDAP al rendiconto 2018 e 2019 riapprovati".

Si osserva che la documentazione contabile deve essere compilata in modo esatto ed esaustivo: ciascun documento, in particolare, deve riportare dati veritieri tali da consentire la comprensione completa di quanto esposto, senza che a tal fine sia necessario far ricorso ad ulteriore documentazione; il singolo documento deve esprimere dati congruenti con ogni ulteriore documentazione.

L'Organo di revisione deve verificare l'esattezza dei dati indicati nella propria relazione e nei questionari, nonché verificare la loro congruenza con quelli riversati nella BDAP.

3.2 Risultato di amministrazione ed evoluzione del FCDE

Di seguito, vengono riportati i dati contabili per il triennio in esame.

Tabella 2 - Risultato di amministrazione anni 2018-2020

	2018	2019	2020
Fondo di cassa al 1° gennaio	79.359,76	231.184,74	110.215,64
Riscossioni	1.593.299,99	1.209.555,92	2.108.459,40
Pagamenti	1.441.475,01	1.330.525,02	1.484.027,99
Saldo di cassa al 31 dicembre	231.184,74	110.215,64	734.647,05
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	231.184,74	110.215,64	734.647,05
Residui attivi	1.114.026,29	2.788.500,56	2.222.636,13
di cui derivanti da accertamenti da tributi effettuati sulla base della stima del Dipartimento delle finanze	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	1.156.158,20	2.769.555,67	2.765.740,47
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	13.719,92	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	0,00	0,00

Risultato di amministrazione al 31 dicembre	175.332,91	129.160,53	191.542,71
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre			
Parte accantonata			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	9.748,14	22.138,80	59.500,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso	0,00	21.000,00	21.000,00
Altri accantonamenti	44.748,88	19.000,00	19.000,00
Totale parte accantonata	54.497,02	62.138,80	99.500,00
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00	0,00	34.610,52
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	0,00	1.167,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	0,00	0,00
Altri vincoli	0,00	0,00	0,00
Totale parte vincolata	0,00	0,00	35.777,52
Totale parte destinata agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale parte disponibile	120.835,89	67.021,73	56.265,19

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP e nota riscontro Ente

Come si evince dalla tabella, l'Ente presenta nel triennio in esame avanzi di amministrazione, pari, rispettivamente, ad euro 175.332,91, euro 129.160,53 ed euro 191.542,71, che a seguito degli accantonamenti nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità pari ad euro 9.748,14 (rappresenta lo 0,89 per cento del totale dei residui attivi) nel 2018, euro 22.138,80 (rappresenta lo 0,80 per cento del totale dei residui attivi) nel 2019 ed euro 59.500,00 (rappresenta il 2,71 per cento del totale dei residui attivi) nel 2020, oltre ad altri accantonamenti e vincoli, determinano parti disponibili pari ad euro 120.835,89 nel 2018, euro 67.021,73 nel 2019 ed euro 56.265,19 nel 2020.

Relativamente al 2018 è stata rilevata, in sede istruttoria, un'incongruenza del valore del FCDE; l'Ente ha risposto fornendo l'indicazione del valore corretto, pari ad euro 9.748,14 ed affermando di aver effettuato il riallineamento dell'importo indicato nell'allegato "c" della BDAP (inizialmente inserito con valore pari ad euro 20.051,84).

In base a quanto rappresentato nelle relazioni dell'Organo di revisione, il Comune ha provveduto all'accantonamento al FCDE di una quota del risultato di amministrazione, utilizzando, per la sua quantificazione, il metodo semplificato nel 2018-2019 ed il metodo ordinario nel 2020.

Secondo il principio contabile 4.2 l'ammontare del fondo "... è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno

formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.”

In relazione alla congruità rispetto al totale dei residui, si è passati da un risultato pari allo 0,89 per cento nel 2018 al 2,71 per cento nel 2020; lo stesso valore, ricalcolato al netto dei residui dei Titoli 2-4-9, sale al 2,48 per cento nel 2018 ed al 17,74 per cento nel 2020.

Questo Collegio, nel richiamare la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 novembre 2015, n. 32/2015/INPR, la quale ha chiarito la natura del FCDE definendolo: *“un fondo rischi finalizzato a tutelare l’Ente impedendo l’utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili”*, evidenzia, altresì, che, un’adeguata quantificazione del FCDE è fondamentale per preservare l’Ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

Relativamente alle annualità 2019-2020, risultano accantonamenti al Fondo contenzioso per euro 21.000; nella relazione relativa all’ultimo anno in esame, l’Organo di revisione afferma che esso *“risulta determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze”*.

Secondo il richiamato principio contabile: *“Nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua l’accantonamento per la parte già impegnata. L’accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l’accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell’approvazione del bilancio. L’organo di revisione dell’ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti.”*

Nella voce *“Altri accantonamenti”* sono ricomprese spese per indennità di fine mandato, pari ad euro 2.975,96 nel 2018, euro 4.137,99 nel 2019 ed euro 6.959,40 nel 2020.

In sede istruttoria è stata rilevata la mancata costituzione del Fondo salario accessorio per l’assenza della contrattazione decentrata del lavoro dipendente; nel questionario sul rendiconto

2020 l'Organo di revisione ha affermato che *"l'Ente sta provvedendo al calcolo del predetto fondo"*, come poi anche confermato nella risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dalla Sezione. Il Fondo pluriennale vincolato risulta determinato esclusivamente in riferimento al 2019, per euro 13.719,92 di parte capitale; il Comune in sede di risposta alla nota istruttoria ha affermato che: *"Il dato FPV risultante dal rendiconto 2018, 2019 coincide con quanto indicato nei rispettivi rendiconti rispettivamente FPV in parte capitale annualità 2018 euro 13.719,92 mentre FPV annualità 2019 pari a 0"*

3.3. Verifica degli equilibri.

In merito alla verifica degli equilibri, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, comma 820 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, prevede che: *"a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*.

Detti enti, ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione, previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011.

L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto, come espressamente previsto dall'articolo 9, comma 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 12 agosto 2016, n. 164, secondo il quale: *"I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10"*. Ne consegue che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Il decreto ministeriale 1° agosto 2019 ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero: W1 Risultato di competenza; W2 Equilibrio di bilancio; W3 Equilibrio complessivo.

Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e

quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

Tabella 3 - Verifica equilibri anni 2019-2020

	2019			2020		
	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE
			(W= O+Z)			(W= O+Z)
Avanzo di competenza W1 (O1 + Z1)	28.639,21	14.395,32	43.034,53	59.817,93	1.584,56	61.402,49
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	10.670,40	0,00	10.670,40	11.468,40	0,00	11.468,40
Risorse vincolate nel bilancio	0,00	0,00	0,00	35.777,52	0,00	35.777,52
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	17.968,81	14.395,32	32.364,13	12.572,01	1.584,56	14.156,57
Variatione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	0,00	0,00	0,00	48.031,60	0,00	48.031,60
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	17.968,81	14.395,32	32.364,13	-35.459,59	1.584,56	-33.875,03

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

Premesso che il 2018 presenta una situazione di equilibrio di parte corrente pari ad euro 44.417,23, ottenuto senza aver fatto ricorso all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, il biennio successivo presenta valori positivi del risultato di competenza, pari ad euro 43.034,45 ed euro 61.402,49 e dell'equilibrio di bilancio, pari ad euro 32.364,13 ed euro 14.156,57, mentre l'equilibrio complessivo risulta pari ad euro 32.364,13 nel 2019 e nel 2020 presenta un valore negativo, pari ad euro -33.875,03.

Questa Sezione, ricorda che il mantenimento della stabilità della parte corrente del bilancio è elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria, poiché denota la capacità dell'Ente di assicurare la spesa corrente con risorse ordinarie. I principi di sana e corretta gestione impongono all'Ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie.

Per tali motivi se ne raccomanda il monitoraggio costante con l'eventuale adozione di azioni correttive volte a ricondurre in equilibrio la gestione.

3.4 Indice di tempestività dei pagamenti

Il d.p.c.m. 22 settembre 2014 avente ad oggetto: "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (pubblicato nella Gazz.Uff. 14 novembre 2014, n. 265), all'art. 9 definisce l'indicatore di tempestività dei pagamenti, precisando, al comma 1, che: "Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di

pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti»”, e al comma 3, che: “L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento”.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti non risulta pubblicato nella BDAP per nessuno degli esercizi in esame; nella sezione *Amministrazione trasparente del sito web istituzionale* l'indicatore è stato pubblicato solamente per le annualità 2019 e 2020, presentando, rispettivamente, i valori particolarmente elevati di 117,53 e di 132,53.

Questa Sezione, in adesione agli indirizzi eurounitari contenuti nella direttiva 2011/7/UE, invita l'Ente alla attivazione di ogni misura utile al fine del rispetto dei termini di legge per i pagamenti.

3.5 La gestione dei residui

Giova preliminarmente ricordare come l'art. 228, c. 3, del Tuel, preveda che: *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.*

Il d.lgs. n. 118 del 2011, infatti, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, ha confermato la necessità dell'operazione annuale di riaccertamento dei residui e, all'art. 3, c. 4, richiamato dall'art. 228, c. 3, del Tuel, precisa che: *“possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate, esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili...Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”.*

Appare evidente la connessione fra la corretta effettuazione dell'operazione di riaccertamento dei residui, in particolare quelli attivi, e la prevenzione di rischi per gli equilibri di bilancio. I residui attivi, unitamente alla cassa, costituiscono, infatti, la componente positiva del risultato d'amministrazione al 31 dicembre di ogni anno (art. 186 Tuel) che, se positivo, può essere utilizzato, nel bilancio dell'esercizio successivo per dare copertura a spese predeterminate (art.

187 Tuel), nonché per ripianare eventuali, precedenti, disavanzi di amministrazione o di gestione (art. 193 Tuel).

Nel caso in cui l'avanzo d'amministrazione sia composto da residui attivi non esistenti o di incerto realizzo, non adeguatamente garantiti dal fondo crediti di dubbia esigibilità, la copertura per le spese da ultimo elencate sarebbe, pertanto, solo fittizia, costituendo il presupposto per l'emersione successiva di tensioni o insufficienze di cassa.

Le tabelle che seguono indicano le movimentazioni delle partite contabili che hanno interessato i residui, relativamente al triennio 2018-2020.

Tabella 4 - Gestione residui attivi anni 2018-2020

2018	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI	Titolo VII	Titolo IX	Totale
RESIDUI INIZIALI	161.563	4.787	183.209	647.834	0	8.098	0	22.814	1.028.306
RISCOSSIONI C/R	22.167	2.272	35.897	204.050	0	8.098	0	6.245	278.729
RESIDUI DI COMPETENZA	31.728	0	74.107	255.250	0	0	0	3.363	364.449
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE RESIDUI	171.125	2.515	221.420	699.034	0	0	0	19.932	1.114.026
% RISCOSSIONE RESIDUI	13,72	47,45	19,59	31,50	0,00	100,00	0,00	27,37	27,11
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	8,72	0,00	100,00	29,23	0,00	0,00	0,00	0,92	21,71

2019	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI	Titolo VII	Titolo IX	Totale
RESIDUI INIZIALI	171.426	2.515	221.420	699.034	0	0	0	19.932	1.114.327
RISCOSSIONI C/R	24.186	2.400	37.350	275.922	0	0	0	5.241	345.099
RESIDUI DI COMPETENZA	33.970	0	41.742	2.036.286	0	0	0	17.448	2.129.446
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	-25.940	0	-84.233	0	0	0	0	0	-110.174
TOTALE RESIDUI	155.270	115	141.578	2.459.398	0	0	0	32.139	2.788.501
% RISCOSSIONE RESIDUI	14,11	95,41	16,87	39,47	0,00	0,00	0,00	26,29	30,97
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	9,24	0,00	59,69	86,77	0,00	0,00	0,00	8,36	71,13

2020	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI	Titolo VII	Titolo IX	Totale
RESIDUI INIZIALI	155.270	115	141.578	2.459.398	0	0	0	32.139	2.788.501
RISCOSSIONI C/R	13.810	0	37.359	1.198.706	0	0	0	3.618	1.253.493
RESIDUI DI COMPETENZA	71.925	0	17.659	596.795	0	0	0	1.250	687.629
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE RESIDUI	213.386	115	121.878	1.857.487	0	0	0	29.771	2.222.636
% RISCOSSIONE RESIDUI	8,89	0,00	26,39	48,74	0,00	0,00	0,00	11,26	44,95
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	19,37	0,00	47,75	74,15	0,00	0,00	0,00	0,42	44,58

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Tabella 5 - Gestione residui passivi anni 2018-2020

2018	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VII	Totale
RESIDUI INIZIALI	156.183	779.253	0	0	12.765	18.072	966.273
PAGAMENTI C/R	59.448	307.970	0	0	0	0	367.419

RESIDUI DI COMPETENZA	82.598	422.009	0	0	0	51.190	555.797
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	-14	0	0	0	0	0	-14
TOTALE RESIDUI	179.319	893.292	0	0	12.765	69.262	1.154.638
% PAGAMENTI RESIDUI	38,06	39,52	0,00	0,00	0,00	0,00	38,02
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	22,59	48,45	0,00	0,00	0,00	14,00	34,07

2019	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VII	Totale
RESIDUI INIZIALI	179.319	893.292	0	0	12.765	69.262	1.154.638
PAGAMENTI C/R	92.912	449.159	0	0	0	51.190	593.261
RESIDUI DI COMPETENZA	84.913	2.132.001	0	0	0	9.430	2.226.344
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	-5.402	0	0	0	-12.765	0	-18.166
TOTALE RESIDUI	165.919	2.576.134	0	0	0	27.502	2.769.555
% PAGAMENTI RESIDUI	51,81	50,28	0,00	0,00	0,00	73,91	51,38
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	22,45	90,87	0,00	0,00	0,00	4,52	75,12

2020	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VII	Totale
RESIDUI INIZIALI	165.919	2.576.134	0	0	0	27.502	2.769.555
PAGAMENTI C/R	96.378	841.725	0	0	0	5.323	943.426
RESIDUI DI COMPETENZA	82.595	770.737	0	0	0	86.278	939.611
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE RESIDUI	152.137	2.505.147	0	0	0	108.457	2.765.740
% PAGAMENTI RESIDUI	58,09	32,67	0,00	0,00	0,00	19,36	34,06
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	23,10	95,95	0,00	0,00	0,00	29,08	63,48

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Nel triennio, i residui attivi presentano un andamento altalenante, con una tendenza alla crescita; quelli passivi mostrano un forte aumento nel 2019 rimanendo poi sostanzialmente invariati nel 2020.

L'aumento che si registra fra le annualità è dovuto, per i residui attivi, alla voce relativa alle entrate in c/capitale, che presentano una quota di formazione pari all' 86,77 per cento nel 2019 e al 74,15 nel 2020; per i residui passivi, invece, alle spese in c/capitale che presentano una quota di formazione pari al 90,87 per cento nel 2019 e al 95,85 per cento nel 2020.

Nel 2018 le quote di riscossione e di pagamento superano quelle di formazione (27,71 per cento contro 21,11 per cento, per i residui attivi e 38,02 per cento contro 34,07 per cento, per i residui passivi), mentre nel 2019 accade il contrario (30,97 per cento contro 71,13 per cento, per i residui attivi e 51,38 per cento contro 75,12 per cento, per i residui passivi). Nel 2020, poi, i residui attivi presentano valori di riscossione e formazione quasi coincidenti, mentre per i residui passivi la quota di formazione (63,48 per cento) supera quella di pagamento (34,06 per cento).

A chiusura dell'esercizio 2020, dopo l'operazione di riaccertamento ordinario al 31 dicembre 2020, la gestione mostra un totale di residui attivi pari ad euro 2.222.636 ed un totale di residui

passivi pari ad euro 2.765.740. I residui attivi prodotti dalla competenza 2020, pari ad euro 687.629, presentano una quota di formazione del 44,58 per cento (incidenza dei residui 2020 sugli accertamenti di competenza 2020), mentre i residui passivi prodotti dalla competenza 2020, pari ad euro 939.611, mostrano una quota di formazione pari al 63,48 per cento (incidenza dei residui 2020 sugli impegni di competenza 2020). I residui attivi degli esercizi precedenti al 2020 pari ad euro 2.788.501, presentano una misura di smaltimento del 44,95 per cento, mentre gli analoghi residui passivi, pari ad euro 2.769.555, mostrano una misura di smaltimento del 34,06 per cento.

La tabella che segue indica la capacità di riscossione delle entrate proprie e la capacità di riscossione totale nel triennio in esame.

Tabella 6 – Capacità di riscossione anni 2018-2020

Denominazione parametro	2018	2019	2020
Capacità riscossione entrate proprie	12,05	17,47	21,60
Capacità di riscossione totale	58,85	29,44	48,68

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

I valori relativi alla capacità di riscossione delle entrate proprie sono inferiori, seppure con andamento crescente, ai limiti stabiliti dal d.m. Ministro dell'interno del 22 dicembre 2015 e relativi allegati, ed in particolare sono pari al 12,05 per cento nel 2018, al 17,47 per cento nel 2019 ed al 21,60 per cento nel 2020.

La capacità di riscossione totale denota, poi, un andamento altalenante: il 2019 che fa registrare una forte riduzione rispetto al precedente anno (29,44 per cento contro 58,85 per cento), mentre il 2020 evidenzia un deciso aumento (48,68 per cento) pur rimanendo al di sotto del limite del 55 per cento.

Nel questionario 2020 le tabelle relative all'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria (tab.2.1) e all'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio (tab. 2.2) non sono state compilate.

Nei questionari relativi alle annualità 2018 e 2019 la tabella 2.1 è stata compilata in modo parziale, così da non consentire alla Sezione la valutazione dell'attività eventualmente compiuta dall'Ente. La tabella 2.2 del questionario 2019 indica per IMU/TASI residui iniziali di euro 3.473,15 con una quota di riscossione del cento per cento; per fitti attivi e canoni patrimoniali residui iniziali di € 11.410,34, con una quota di riscossione del cento per cento; le ulteriori voci della tabella non sono state compilate. La stessa tabella, nel questionario 2018, indica per IMU/TASI residui iniziali di euro 3.184,46, con una quota di riscossione del cento per cento; non sono state compilate le voci relative agli altri tributi.

In risposta alla nota istruttoria il Comune ha affermato che: *“le somme accertate e riscosse IMU per l’attività di contrasto all’evasione tributaria dell’annualità 2018 risultano essere pari a 0; nell’annualità 2019 risulta essere pari a € 3473,15 sia l’accertato che il riscosso; ed infine nell’annualità 2020 risulta essere pari a € 2997,00 l’accertato, mentre il riscosso risulta essere pari a € 0 ... l’Ente ha avviato una accelerazione delle procedure di riscossione IMU e TARI delle annualità 2017, 2018 e 2019 con l’affidamento di una ditta esterna per la riscossione dei tributi”*.

3.6 Gli organismi partecipati

Il Comune di Pescosansonesco detiene una partecipazione diretta nella A.C.A. S.p.a. *in house providing*, pari all’1,45 per cento, che ha come oggetto sociale la gestione diretta del servizio idrico integrato.

Con delibere di Consiglio comunale n. 23 del 23 dicembre 2020 (ricognizione delle società partecipate al 31 dicembre 2019) e n. 33 del 21 dicembre 2021 (ricognizione delle società partecipate al 31 dicembre 2020) non è stato previsto un nuovo piano di razionalizzazione, con il mantenimento della società in quanto produce un servizio pubblico locale di rilevanza economica per la collettività.

L’Organo di revisione, nel questionario sul rendiconto 2018, afferma di aver constatato che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l’Ente e le sue società partecipate e che i prospetti dimostrativi di cui all’art. 11, comma 6, lett. J d.lgs. n. 118 del 2011 dei debiti e crediti reciproci tra l’Ente e gli organismi partecipati non recano la doppia asseverazione degli organi di revisione, come invece richiesto dalla Sezione delle autonomie (v. deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG).

Sempre nello stesso questionario, l’Organo di revisione ha evidenziato che *“l’ufficio tecnico non ha provveduto all’invio”* delle informazioni alla banca dati OOPP del Dipartimento del Tesoro.

3.7 Indebitamento

In merito all’analisi del limite di indebitamento, si specifica che il Comune, nel triennio in esame, ha ottenuto le seguenti percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti, rispettando il limite disposto all’art. 204 Tuel in tutte le annualità.

Tabella 7 – Limite indebitamento anni 2018-2020

2018	2019	2020
3,48%	2,97%	2,83%

Fonte: Questionari e Relazioni dell’Organo di revisione

L'analisi istruttoria condotta ha evidenziato, inoltre, come in tutte le annualità in esame, siano stati rispettati i parametri P4 "Sostenibilità debiti finanziari", con valori pari al 10,12 per cento, 10,11 per cento e 7,96 per cento e P5 "Sostenibilità disavanzi effettivamente a carico dell'esercizio", con un valore pari allo 0,22 per cento in tutte e tre le annualità.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

Le criticità ed irregolarità sopra evidenziate e, per l'effetto l'Ente è tenuto:

- al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile, al fine di garantire, anche per gli esercizi successivi, il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- alla congrua quantificazione, anche in chiave prospettica, del Fondo pluriennale vincolato e del Fondo crediti di dubbia esigibilità; all'accertamento e al più efficiente ed efficace recupero dei crediti tributari ed extratributari; alla corretta gestione dei residui; al rispetto dei termini di legge per i pagamenti; all'osservanza della normativa in materia di società partecipate, di cui al d. lgs. n. 175 del 2016;
- alla veridica e completa redazione della documentazione contabile prevista per legge, all'esaustivo ed esatto inserimento delle informazioni nella Banca Dati della Pubblica Amministrazione, di cui al d. lgs. n. 196 del 2009; al rispetto degli obblighi di trasparenza di cui al d. lgs. n. 33 del 2013.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere nonché a prestare maggiore attenzione nella redazione degli atti di propria competenza;

DISPONE

a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Pescosansonesco (PE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 31 agosto 2022.

L'Estensore
Andrea DI RENZO
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA



LORELLA
GIAMMARIA
CORTE DEI
CONTI
01.09.2022
07:18:18
GMT+00:00